



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2021

ANNO IX

DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

CLAUDIO D'ALONZO

Appunti in tema di NFT

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 9788894503074



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli - Gabriele Dell'Atti - Giuseppe Losappio

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Anna Bitetto, Danila Certosino, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione), Danila Certosino, Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099
7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

ANNO IX
ANNALI 2021
DEL DIPARTIMENTO JONICO



CLAUDIO D'ALONZO

APPUNTI IN TEMA DI NFT*

ABSTRACT

Gli NFT hanno fatto il loro ingresso nella realtà da poco meno di un decennio, per poi diffondersi rapidamente negli ultimi anni. Lo scopo del presente lavoro è quello di delineare alcuni temi connessi a tale strumento.

NFTs have been in existence for less than ten years and have spread rapidly in recent years. The purpose of this work is to outline some themes connected to this instrument.

PAROLE CHIAVE

NFT – proprietà intellettuale – tutela

NFT – IP – protection

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'unicità e l'autenticità – 3. La natura giuridica degli NFT – 4. Conclusioni.

1. Come è noto, i *token*, ossia i “gettoni digitali”, rappresentano un insieme di regole codificate in uno *smart contract*¹ e si basano sulla tecnologia *blockchain*². In questo modo utilizzano un sistema di crittografia per archiviare le informazioni in “blocchi” univoci, che non possono essere sostituiti. Le informazioni sono memorizzate in un registro decentralizzato, in cui un blocco è concatenato ai blocchi successivi.

Tra le varie figure di *token* è possibile individuare quelli non fungibili (NFT), che hanno fatto il loro ingresso nella realtà da poco meno di un decennio³, per poi

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*

¹ La cui definizione è contenuta nel d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12. Sul tema si rimanda a R. Battaglini, M. Giordano (a cura di), *Blockchain e smart contract*, Giuffrè, Milano, 2019.

² La *permissionless distributed ledger technology* (DLT), detta *blockchain*, è «un registro aperto e distribuito che può memorizzare le transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e permanente» e aiuta a registrare e documentare tutti i movimenti relativi ad un determinato *token*. Cfr. <https://www.consob.it/web/investor-education/criptoalute>; A. Brancaccio (a cura di), *NFT mania: l'arte digitale tocca i 70 milioni di dollari*, in iusinitinere.it.

³ Nel 2014 Kevin McCoy ha creato il primo NFT dal nome «Quantum».

diffondersi ampiamente negli ultimi anni. Caratteristica precipua dei *token* non fungibili è l'unicità insieme alla possibilità di rappresentare qualsiasi risorsa digitale su una *blockchain*⁴, rendendola così dimostrabile ed economicamente valutabile. Ulteriori peculiarità risiedono nella loro indivisibilità e nella circostanza per cui non possono essere scambiati con altri *token* della stessa tipologia, dal momento che il bene che rappresentano è unico e infungibile⁵; da ciò ne discende che un NFT è un oggetto virtuale unico ed inimitabile nel suo genere⁶.

L'avvento degli NFT ha avuto un impatto significativo in special modo nel mondo dell'arte⁷, ove ha facilitato la divulgazione delle opere realizzate e la trasparenza sull'autenticità e provenienza degli acquisti effettuati⁸; infatti, attraverso gli NFT è possibile controllare tutte le transazioni senza temere che le informazioni acquisite non siano veritiere, proprio perché garantite dalla tecnologia *blockchain*⁹.

Tuttavia, dal punto di vista giuridico molti sono i dubbi che uno strumento di questo tipo può suscitare e su cui la dottrina e la giurisprudenza saranno sicuramente chiamate a pronunciarsi nel corso del tempo. Tra questi, viene in primo luogo in considerazione la tutela della proprietà intellettuale, essendo dirimente la necessità di garantire non tanto la qualità dell'opera, quanto piuttosto la sua autenticità. Altra questione è quella relativa al valore del bene ed in particolare se sia temporaneo o se permanga nel tempo; in tale ultima ipotesi, è possibile ipotizzare che entri in gioco anche la sicurezza informatica. Altro aspetto particolarmente problematico riguarda l'individuazione della natura giuridica degli NFT e, conseguentemente, la tutela apprestata agli acquirenti. Le novità rappresentate da questo tipo di strumento vedono quale inevitabile contraltare la mancanza di una specifica legislazione di settore e, conseguentemente, la scarsa conoscenza da parte degli operatori degli aspetti tecnici e giuridici ad esso connessi. Lo scopo del presente lavoro è quello di delineare, se pur sommariamente, le possibili questioni giuridiche coinvolte.

2. Gli acquisti effettuati tramite NFT sono assoggettati a regole del tutto peculiari, parzialmente diverse da quelle riguardanti beni materiali. Oggetto di alienazione non è il bene in sé, il quale può restare nella disponibilità di chi lo ha creato o

⁴ Ad ogni NFT corrisponde uno *smart contract* che viene replicato e distribuito in tutti i server della *blockchain*.

⁵ Ciò li differenzia dai *token* fungibili, che hanno le stesse caratteristiche di una valuta digitale e sono divisibili.

⁶ M. Grilli, *NFT e arte digitale*, in <https://www.dirittoconsenso.it/2021/06/22/nft-e-arte-digitale>.

⁷ Infatti, gli NFT hanno avuto particolare rilievo nella compravendita di opere d'arte digitali, di brani musicali, addirittura di *Tweet* e *Gif*.

⁸ K. Fisher, *Once upon a time in nft: Blockchain, copyright, and the right of first sale doctrine*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 2019, p. 631.

⁹ M.P. Fernandez, S. Gustafsson, F. Lakoubay, *There is no Such Thing as Blockchain Art - A report on the current status of the intersection of Blockchain*, 2019, p. 21.

precedentemente acquistato, ma solo il suo *token* identificativo¹⁰. In altre parole, l'acquirente di un NFT non acquisisce l'opera in sé, ma solo la possibilità di dimostrare l'esistenza di un diritto sulla stessa¹¹.

Gli NFT hanno l'indubbio vantaggio di aver introdotto all'interno del mondo digitale ed in particolare del sistema *blockchain* i concetti di autenticità e di effettiva proprietà digitale. L'utilizzo di un *token* non fungibile fornisce la prova dell'esistenza di un diritto sul bene riprodotto in formato digitale, sia esso un'opera d'arte o meno, e della sua autenticità, oltre a dimostrarne l'unicità. Da ciò ne discende che solo un determinato soggetto può essere riconosciuto titolare del bene e, benché questo sia accessibile a chiunque, la prova della sua titolarità viene assicurata da un NFT¹².

Per quanto riguarda lo specifico tema dell'autenticità, l'art. 64 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede l'obbligo per chiunque effettui la vendita, l'esposizione o l'intermediazione di opere d'arte o di interesse storico o archeologico di consegnare all'acquirente un certificato di autenticità da apporre, ove possibile, su una copia fotografica degli stessi. Tuttavia, non vi è alcuna norma che stabilisca le modalità di formazione di tale certificato, con ciò rendendo possibile l'insorgere di problemi in tema di inadempimento contrattuale e di contraffazione¹³. A tali problemi sembrano dare soluzione proprio gli NFT. Nel caso di opere digitali, l'associazione con gli NFT permette di certificare come autentiche le copie rilasciate e di tracciarne i relativi scambi, dal momento che, una volta registrati, i *token* sono immutabili. In questo modo le opere digitali vengono poste sullo stesso piano di quelle "tradizionali", senza la necessità di un terzo che attesti la provenienza e l'autenticità delle stesse¹⁴, e ne viene agevolato il trasferimento al pari di quanto avviene per i beni materiali.

Con riferimento alla proprietà intellettuale, sembra innegabile che l'acquirente del *token* acquisisca il diritto di esposizione del bene sottostante, ma non acquisti la paternità dell'opera; di conseguenza, ciò comporterà la volontà degli emittenti di controllare rigorosamente l'utilizzo da parte degli acquirenti di qualsiasi diritto associato ad un NFT. Ad ogni modo, nulla impedisce alle parti di stabilire qualcosa di diverso, di modo che l'acquirente possa godere anche di altri diritti. Infatti, ciò di cui l'acquirente di NFT acquista la titolarità dipende dai codici contenuti all'interno del *token* stesso o dalle condizioni di vendita pattuite laddove le parti abbiano stipulato un

¹⁰ N.A. Macleod, *Il Boom degli NFT tra arte, proprietà intellettuale e diritti all'asta*, in www.altalex.com.

¹¹ Cfr. R. Moro Visconti, *La valutazione dell'arte digitale*, in *Diritto industriale*, 5, 2021, p. 475, il quale afferma che tutto ciò è garantito attraverso uno *smart contract*.

¹² K. Fisher, *Once upon a time*, cit., p. 630.

¹³ N.A. Macleod, *Il Boom degli NFT*, cit.

¹⁴ S. Anderson, *The Missing Link Between Blockchain and Copyright: How Companies Are Using New Technology to Misinform Creators and Violate Federal Law*, in *North Carolina Journal of Law & Technology*, 2018, p. 30.

contratto di tipo tradizionale¹⁵; tuttavia, appare difficile ipotizzare che si possa arrivare ad una privazione dei diritti di proprietà intellettuale di chi ha emesso il *token*.

3. La diffusione degli NFT ed il loro utilizzo inducono ad interrogarsi circa la natura giuridica di tali strumenti. Il dubbio trova la propria giustificazione nella circostanza per cui un'operazione di acquisto può non ridursi ad essere semplicemente tale, ma può anche rappresentare un investimento di tipo finanziario; sicché, è lecito domandarsi se gli NFT debbano essere considerati alla stregua di valori mobiliari, che possono essere oggetto di negoziazione e, conseguentemente, attribuiscono ai loro possessori il diritto di partecipare agli utili prodotti da chi li ha “emessi” o se, al contrario, siano unicamente “beni” sottoposti alle regole comuni in tema di compravendita.

Nella ricerca della soluzione al problema, dirimente sembra essere proprio la componente di investimento sottesa all'operazione. È possibile affermare che chi sceglie di acquistare un *token*, arrivando a spendere anche cifre considerevoli, spera di ottenere un profitto in caso di successiva alienazione. La circostanza per cui al momento dell'acquisto emerga già la possibilità di realizzare un guadagno in caso di successiva circolazione del *token*, potrebbe indurre a ritenere che gli NFT costituiscano dei veri e propri valori mobiliari, con conseguente attribuzione all'acquirente di un diritto di credito nei confronti dell'emittente.

Senonché, chi acquista un NFT non partecipa all'attività economica dell'emittente e, di conseguenza, non sembra avere alcun diritto di distribuzione agli utili eventualmente prodotti, né tantomeno può essere equiparato a chi ha sottoscritto un titolo che attribuisce un diritto di credito¹⁶. Opinare in senso contrario porterebbe inevitabilmente a snaturare l'operazione effettuata e ad assimilare l'acquisto di NFT ad un conferimento in società ovvero alla sottoscrizione di obbligazioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si può ricavare che laddove l'attività dell'emittente sia florida, l'unico vantaggio patrimoniale riconosciuto ai possessori di NFT è quello di poter beneficiare dell'aumento del valore dei *token* stessi e, conseguentemente, di ottenere un profitto in caso di loro successiva alienazione. I *token* non fungibili non possono essere assimilati a valori mobiliari, apparendone diversa la natura e mancando qualsiasi forma di informazione sulla situazione finanziaria dell'emittente. Tale conclusione appare condivisibile anche laddove l'acquisto di NFT venga effettuato a fini eminentemente speculativi, ossia qualora lo scopo di ottenere un guadagno derivante dalla loro successiva alienazione caratterizzi l'intera operazione¹⁷.

¹⁵ Ad esempio, l'emittente di NFT potrebbe prevedere un pagamento continuo automatizzato di *royalties* o di commissioni su qualsiasi vendita dei *token*.

¹⁶ P. Hacker, C. Thomale, *Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies under EU Financial Law*, in *European Company and Financial Law Review*, 2017, p. 35.

¹⁷ In senso contrario, P. Hacker, C. Thomale, *Crypto-Securities Regulation*, cit., p. 35, secondo cui in tale ipotesi si tratta di vere e proprie «*securities*».

4. Sulla base di quanto sinora esposto, sembra possibile affermare che quantomeno nell'immediato futuro il mercato degli NFT sembra destinato ad incrementare e ad espandersi ulteriormente. Soprattutto nel settore della proprietà intellettuale, gli NFT possono rappresentare uno strumento utile alla lotta alla contraffazione. Infatti, l'unicità che li caratterizza rappresenta un'indicazione dell'autenticità del bene e, di conseguenza, si pone quale limite ad eventuali violazioni dei diritti IP. Tuttavia, resta sempre il dubbio che le potenzialità dei *token* non fungibili possano non essere sfruttate a pieno e che questi si tramutino in una bolla speculativa anziché in una vera e propria opportunità di investimento.

Ad ogni modo, i problemi coinvolti non sono solo quelli sommariamente evidenziati, ma si estendono anche ad altri settori del diritto. L'utilizzo di questo strumento e le modalità in cui vengono effettuate le operazioni di acquisto implicano la necessità di una tutela sia degli emittenti, sia degli acquirenti. Per quanto riguarda i primi, un profilo che si manifesta per la sua rilevanza è quello per cui l'emissione di un *token* non fungibile può non essere effettuata direttamente dall'emittente, ma da un terzo a cui quest'ultimo si rivolge. In altre parole, l'emissione di un NFT può richiedere la stipula di un ulteriore contratto con un soggetto specializzato. Se questo è vero, ne discende che il contratto di "creazione" di NFT deve indicare specificatamente non solo l'oggetto dell'accordo, ma deve anche garantire tutela ai diritti di proprietà intellettuale dell'emittente e a tutte le informazioni di cui il contraente potrebbe venire a conoscenza. In tale prospettiva, appare preferibile indicare anche le condizioni alle quali gli NFT verranno offerti in vendita.

Con riferimento agli acquirenti, viene in considerazione la questione relativa alla loro informazione; infatti, si rende necessario che siano adeguatamente portati a conoscenza dell'operazione di acquisto che si accingono ad effettuare e delle possibili ricadute che dalla stessa possono derivare. Tale informazione sembra acquisire maggior rilievo se solo si considera che l'acquisto di un NFT può rappresentare un "punto di non ritorno", non sembrando possibile esercitare il diritto di recesso¹⁸; ciò in quanto, la struttura della *blockchain* non consente di modificare a ritroso la catena¹⁹.

I molteplici problemi che possono derivare dall'utilizzo degli NFT e la conseguente necessità di tutela degli interessi coinvolti rendono opportuna non solo l'emanazione di una specifica legislazione che regolamenti ogni aspetto dell'acquisto, ma anche una collaborazione tra i singoli legislatori nazionali e le piattaforme di NFT per aumentare la protezione delle parti coinvolte.

¹⁸ Cfr. E. Simionato, *NFT, immagini e copyright: il caso Emrata*, in iusinitinere.it.

¹⁹ Cfr. A. Brancaccio, *NFT mania*, cit., secondo cui in Italia «sarebbe necessario incrementare il Codice del Consumatore con riferimenti specifici a questa nuova modalità di circolazione del denaro e rendere l'acquirente o l'investitore conscio di ciò a cui va incontro, di quali sono i suoi diritti e i suoi limiti».